

telefono  
fax  
e-mail

Via Carlo Salvioni 14  
091 814 17 11  
091 814 17 19  
di-sel@ti.ch  
www.ti.ch/sel

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento delle istituzioni

Funzionario  
incaricato

C. Biasca

**Sezione degli enti locali  
6501 Bellinzona**

telefono  
e-mail

091/814.17.17  
carla.biasca@ti.ch

Ai Municipi  
del Cantone Ticino  
per e-mail

Bellinzona

18 maggio 2015



Ns. riferimento

Vs. riferimento

### **Circolare SEL n. 20150518-2**

#### **Accesso a dati fiscali per il calcolo di contributi comunali/fatturazione di prestazioni**

Signore e Signori Sindaco e Municipali,

con la presente vi orientiamo sulla seguente questione attinente all'accesso ai dati fiscali per la determinazione di contributi stabiliti dal diritto comunale.

#### ***Accesso a dati fiscali***

La Divisione delle contribuzioni del Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE) ci segnala la problematicità dell'accesso ai dati fiscali, non di rado necessari a Municipi e amministrazioni comunali per il calcolo di contributi comunali a favore dei cittadini, rispettivamente per la fatturazione di servizi comunali all'utenza.

Si tratta in particolare di contributi o di prestazioni ai cittadini rientranti nell'autonomia comunale, la cui base legale è stabilita nei Regolamenti comunali. Ne sono esempio gli aiuti comunali in situazioni di disagio particolare, i contributi a spese di cura ed educazione dei figli (studi fuori domicilio, colonie estive, doposcuola, cure dentarie, ecc), le prestazioni di cliniche dentarie comunali, ecc..

I Regolamenti comunali stabiliscono in un qualche caso che l'importo dei contributi è fissato sulla base di dati fiscali (vedi in particolare a partire dal reddito imponibile).

Con riferimento a questi dati vige tuttavia il segreto fiscale; i medesimi non sono pertanto liberamente accessibili al collegio municipale e ai servizi dell'amministrazione comunale.

L'art. 183 Legge Tributaria (LT) stabilisce in effetti che chiunque è incaricato dell'esecuzione della LT è tenuto al segreto sui fatti di cui viene a conoscenza nell'esercizio della sua funzione e a negare a terzi l'esame degli atti ufficiali. L'informazione è ammessa unicamente nella misura in cui sia legalmente prevista da un disposto di legge (art. 183 cpv. 2 LT). Un'eventuale ulteriore opportunità offerta dalla legge per poter sciogliere l'amministrazione dal segreto fiscale è l'applicazione dell'art. 187 LT, ossia il contribuente autorizza a mostrare i documenti da lui prodotti.

È pacifico che poter chiarire richieste di aiuto sociale, ecc. in piena conoscenza di causa e pure per poter prevenire gli abusi, il Comune e la sua amministrazione devono poter accedere a tutte le informazioni necessarie, se del caso detenute da terzi soggetti a segreto professionale o d'ufficio.

Ciò è da una parte possibile chiedendo all'utenza che richiede la prestazione la messa a disposizione della documentazione indispensabile, dall'altra chiedendo alla medesima la sottoscrizione di uno svincolo dal segreto d'ufficio all'indirizzo delle Autorità fiscali in possesso dei dati necessari per evadere la richiesta.

**Questo deve però essere supportato da una precisa base legale.**

Nei Regolamenti che regolano prestazioni/contributi quali quelli in discussione è pertanto necessario inserire **un articolo** mediante il quale:

- si vincola l'utenza ad allegare alle richieste di prestazione la documentazione fiscale eventualmente necessaria per evadere la stessa;

inoltre

- l'istanza che decide è autorizzata a far sottoscrivere nel singolo caso e a fini dell'evasione della puntuale richiesta - segnatamente se il richiedente non è in grado di fornire personalmente le informazioni necessarie e le informazioni da lui fornite non sono sufficienti - uno svincolo dal segreto d'ufficio all'indirizzo le Autorità fiscali cantonali/comunali e relativi uffici detentori dei dati; ciò specificando pure per quali dati lo svincolo è richiesto.

I contenuti dell'articolo possono in sostanza riprendere quelli dell'art. 8 Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994. Una possibile formulazione potrebbe essere la seguente, ritenuto che disposto analogo può essere previsto nei Regolamenti per i dati necessari alla fatturazione di prestazioni comunali:

#### **Domanda e obblighi di informazione**

- 1 *Il contributo è concesso a domanda scritta.*
- 2 *Il richiedente deve fornire gratuitamente al Municipio/servizio competente per delega tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire l'importo del contributo, autorizzandola inoltre ad esaminare gli atti pertinenti.*
- 3 *Il Municipio/servizio competente per delega può richiedere una dichiarazione che svincoli l'Autorità fiscale comunale/cantonale dal segreto d'ufficio, se il richiedente non è in grado di fornire personalmente le informazioni necessarie o le informazioni da lui fornite non sono sufficienti.*
- 4 *Tali obblighi sussistono anche dopo la concessione del contributo.*
- 5 *Se il richiedente non fornisce sufficiente collaborazione nell'adempimento dei suoi obblighi d'informazione al Municipio/ ai servizi da essa delegati, il sussidio può essere negato.*

Disposto analogo (con le opportune modifiche) può essere previsto nei Regolamenti quando per l'evasione delle richieste sono necessari dati inerenti a prestazioni sociali in possesso dei servizi cantonali (vedi Cassa cantonale di compensazione AVS).

---

Siamo certi della vostra attenzione su quanto precede e ci è gradita l'occasione per porgervi i nostri migliori saluti.

Il Capo Sezione:

E. Genazzi

**PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI**

La Capoufficio amministrativo  
e del contenzioso:

C. Biasca

**Copia per conoscenza a:**

- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch);
- Divisione delle contribuzioni del DFE, Ufficio giuridico (dfe-dc@ti.ch);
- Incaricato della protezione dei dati (can-protezionedati@ti.ch).